

GIURISPRUDENZA

TRIBUNALE DI RIMINI –  
ORDINANZA 12 SETTEMBRE 2016  
(R.G.N.R. N. 5971/2013 – R.G.T. N.  
765/2015) <sup>(1)</sup>

Sequestro finalizzato alla confisca *ex*  
art. 544-*sexies* c.p. - Estensione del  
sequestro ai frutti civili

(*omissis*)

rilevato

- che gli imputati sono stati rinviati a  
giudizio in ordine ai delitti di cui agli  
artt. 81 cpv. cp., 544 *ter* comma primo  
e secondo e 727 c.p. per aver  
sottoposto quattro delfini della specie  
*Tursiops truncatus*, ospitati nella  
struttura del D. S.r.l., a comportamenti  
incompatibili con il benessere degli  
animali e con le loro caratteristiche  
etologiche;

---

<sup>1</sup> Per una migliore comprensione dei termini della  
vicenda si pubblicano l'ordinanza di rigetto della  
richiesta di sequestro, l'ordinanza del Tribunale  
del riesame con la quale è stato respinto l'appello  
proposto dal pubblico ministero e la decisione  
adottata della Corte di Cassazione su ricorso del  
medesimo pubblico ministero.

- che il 7.9.2016, il Pubblico Ministero  
ha avanzato richiesta di sequestro  
preventivo del cucciolo, di nome IN.,  
nato dall'accoppiamento del delfino  
LU. (sottoposta a sequestro preventivo  
in ragione dell'imputazione sopra citata  
e attualmente ospitata presso l'acquario  
di G.) con il delfino maschio  
denominato RO. (non sottoposto ad  
alcun vincolo e di proprietà della M.  
S.r.l., anch'esso ospitato presso  
l'acquario di G. in virtù di un contratto  
di comodato); le ragioni della Pubblica  
Accusa si fondano sull'assunto che il  
cucciolo, in quanto frutto (naturale)  
della "res" posta sotto vincolo sia  
sottoponibile anch'esso alla medesima  
misura cautelare, dovendo ritenersi  
ammissibile il "sequestro sui frutti in  
analogia con quanto stabilisce l'art.  
2912 cod. civ. a proposito  
dell'estensione del pignoramento (vale  
a dire del modello dogmatico di  
riferimento di tutte le misure che  
impongono un vincolo d'indisponibilità  
sul bene) agli accessori, alle pertinenze

*ed appunto ai frutti della cosa pignorata”;*<sup>2</sup>

ritenuto

- che, sebbene dal punto di vista civilistico il cucciolo del delfino sia astrattamente il frutto (naturale, ex art. 820 c.c., trattandosi del parto di un animale) di un bene posto sotto sequestro, e sebbene la disciplina del pignoramento sia adottata come “*modello dogmatico di tutte le misure che impongono un vincolo di indisponibilità su un bene*”, non può tuttavia applicarsi la citata disciplina civilistica al caso di specie, il quale non presenta caratteristiche che lo rendano assimilabile alle ipotesi di imposizione di vincoli di indisponibilità su un bene volte ad evitare la dispersione del profitto dell’attività illecita e che autorizzino l’applicazione analogica delle norme su pignoramento;

- infatti, il pignoramento, quale forma di esecuzione forzata, ha lo scopo di garantire al creditore un potere di natura processuale che si sostanzia nell’azione esecutiva sul patrimonio del debitore: l’azione (esecutiva) ha lo scopo di preservare il credito, e per tale motivo si estende ex art. 2912 c.c. agli accessori, alle pertinenze e infine ai frutti (civili o naturali) del bene; anche il sequestro penale può assumere tali finalità, segnatamente nel caso del sequestro conservativo, o del sequestro preventivo del prodotto, profitto o del prezzo del reato, mentre diverse finalità hanno, ad esempio, il sequestro probatorio ovvero il sequestro preventivo c.d. impeditivo (che ha lo

scopo di impedire, appunto, che una cosa pertinente al reato possa essere utilizzata per aggravare le conseguenze dello stesso, non assolvendo alcuna funzione probatoria o conservativa) o, ancora, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca;

- nel caso di specie, la norma di riferimento è l’art. 544 *sexies* c.p., che prevede la confisca obbligatoria degli animali oggetto di maltrattamenti, o adibiti a spettacoli o manifestazioni vietate o a combattimenti, la cui *ratio* – non essendo rinvenibile alcuna finalità probatoria o di garanzia patrimoniale – è, invece, come ben si evince dai lavori preparatori e dai commenti alla legge n. 189/2004, introduttiva della normativa in esame, quella di assicurare la tutela all’animale, tramite l’affidamento, disposto ai sensi dell’art. 19-quater disp. att. c.p., ad enti (individuati con decreto del Ministero della Salute in accordo con il Ministero dell’interno) che ne assicurino il mantenimento in un ambiente adeguato al fine di evitare la protrazione delle condotte illecite di maltrattamento; si tratta di un vincolo (la confisca, così come il sequestro ad essa prodromico) con presupposti e caratteristiche del tutto peculiari rispetto ad analoghi vincoli reali, avendo ad oggetto non una *res* (denaro, beni mobili o immobili, altre cose inanimate), ma esseri viventi e senzienti, il cui vincolo è previsto proprio per evitare di ripristinare le condizioni di un maltrattamento ritenuto punibile;

- ne consegue che non può essere applicata per analogia, nel caso di specie, la disciplina dei frutti civili della cosa sequestrata (o pignorata), non trattandosi di vincolare un

<sup>2</sup> Cfr. in motivazione Cass. Sez. 6, Sentenza n. 33861 del 10/06/2014 Cc. (dep. 30/07/2014) Rv. 260176, citata nella richiesta del P.M.

patrimonio a garanzia di un credito presente o futuro, nemmeno nella forma del profitto del reato, e dovendosi considerare che ogni bene (sia l'animale inizialmente sottoposto a vincolo, sia il suo frutto naturale) ha una propria autonomia;

- che va aggiunto che, come è noto, in tema di sequestro preventivo di un bene pertinente ad un reato, sebbene non sia necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di consapevolezza, essendo sufficiente che sussista il "*fumus commissi delicti*", ciò che è comunque richiesto è il nesso di pertinenzialità fra la cosa da apprendere cautelativamente e la fattispecie criminosa in esame; nel caso di specie tale elemento non è presente; il delfino denominato In. è estraneo alle condotte di maltrattamenti asseritamente perpetrate dagli imputati contro la madre Lu., non essendo state allegare notizie di reato che facciano presumere la sussistenza di un minimo assetto probatorio volto ad accertare degli indizi di reità in tal senso; la libera disponibilità della cosa nel caso di specie non pone, quindi, concretamente in pericolo il bene che si vuole tutelare ossia la salute dell'animale, e la misura reale richiesta non si fonda sul concreto pericolo che la libera disponibilità da parte degli imputati dell'animale possa aggravare o prostrarre le conseguenze dei reati ovvero agevolare la commissione di altri della medesima natura di quelli per cui si procede;

P.Q.M.

rigetta la richiesta di sequestro preventivo presentata dal P.M.;  
manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Rimini, 12 settembre 2016

Il Giudice

Silvia Corinaldesi

TRIBUNALE DEL RIESAME DI RIMINI –  
ORDINANZA 25 OTTOBRE 2016  
(R.G.N.R. N. 5971/2013 – R.T.L. N.  
93/2016)

Il Tribunale riunito in camera di consiglio in data 27.09.2016 nelle persone dei magistrati

Dott. Massimo Di Patria Presidente

Dott. Benedetta Vitolo Giudice est.

Dott. Manuel Bianchi Giudice

Visto l'atto depositato in Cancelleria il 14.09.2016, mediante il quale il Pubblico Ministero proponeva appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Rimini, emessa e comunicata in data 12.09.2016, con la quale il Giudice rigettava la richiesta di sequestro preventivo avanzata dal P.M. in data 7.09.2016, inerente il cucciolo di delfino denominato In., con richiesta al Tribunale di voler riformare l'ordinanza impugnata e, per l'effetto, disporre ex art. 321 c.p.p., 544 sexies c.p. e 2912 c.c. il sequestro preventivo del cucciolo medesimo;

nel procedimento penale pendente a carico di:

MU.Ma. nato a R. il ... ed ivi residente in Via C., n. 8

BR. Cl. nata il ... e residente a R., Via S., n. 47, int. 14;

indagati per i delitti di cui all'art. 81, 110, 544 ter comma primo e secondo c.p. e 727 c.p.;

esaminati gli atti pervenuti il 14.09.2016;

all'esito dell'udienza camerale del 27.09.2016, sentiti il Pubblico Ministero e il difensore di Mu. Ma.

#### OSSERVA

in data 7.09.2016 il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini chiedeva il sequestro, finalizzato alla confisca ex art. 544 sexies c.p., del cucciolo di delfino denominato "In.", nato dall'accoppiamento del delfino Lu. (sottoposta a sequestro preventivo in ragione dell'imputazione sopra citata e attualmente ospitata presso l'Acquario di G.) con il delfino maschio denominato Ro. (non sottoposto ad alcun vincolo e di proprietà della M. A. s.r.l., anch'esso ospitato presso l'acquario di G. in virtù di un contratto di comodato).

La richiesta della Pubblica Accusa si fonda sulla disposizione di cui all'art. 2912 c.c., ritenuta applicabile analogicamente anche al sequestro penale, laddove prevede l'estensione del pignoramento agli accessori, alle pertinenze e ai frutti della cosa pignorata; il cucciolo, in quanto frutto (naturale) della "res" posta sotto vincolo sarebbe sottoponibile alla medesima misura cautelare.

Il Tribunale, con provvedimento del 12.09.2016, rigettava l'istanza, ritenendo inapplicabile la disposizione civilistica al caso di specie, ove il sequestro preventivo è finalizzato alla confisca ex art. 544 sexies c.p., ipotesi del tutto peculiare rispetto ad analoghi vincoli reali, aventi ad oggetto non una *res*, ma essere viventi e senzienti; difetterebbe, inoltre, il nesso di pertinenzialità fra la *res* da apprendere e la fattispecie criminosa in esame.

L'appellante censura il provvedimento di rigetto, osservando che,

contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza impugnata, il sequestro preventivo del prodotto, profitto o prezzo del reato è anch'esso un sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 321, 2° comma, c.p.p.,

stante il chiaro disposto dell'articolo 240, 1° comma, c.p.

In secondo luogo, la giurisprudenza di legittimità, richiamata dallo stesso Giudice di prime cure, ammetterebbe la possibilità di estendere gli effetti del sequestro ai frutti anche con riferimento al sequestro preventivo avente natura "sanzionatoria", in quanto finalizzato alla confisca.

Le doglianze dell'appellante non appaiono fondate

*In primis* il Tribunale osserva che l'analogia consiste in un processo di integrazione dell'ordinamento, attuato tramite una regola di giudizio ricavata dall'applicazione all'ipotesi di specie, non regolata espressamente da alcuna norma, di disposizioni regolanti casi o materie simili: il presupposto di tale procedimento è costituito dal ricorrere dell'identità di ratio (*ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio*). Inoltre il ricorso all'analogia non è sempre ammissibile; l'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale esclude, infatti, il procedimento analogico in materia penale; in particolare, secondo l'interpretazione oggi dominante, il divieto di analogia ha carattere relativo, perché concerne soltanto l'interpretazione delle norme penali sfavorevoli, mentre è consentita l'applicazione analogica in *bonam partem*.

Ebbene, l'estensione indiscriminata dell'art. 2912 c.c. a tutte le tipologie di

sequestro penale, a parere del Tribunale viola il divieto di analogia *in malam partem*, estendendo la possibilità di imporre vincoli su beni altrui, in assenza di un'esplicita previsione legislativa, violando le disposizioni costituzionali in materia di proprietà.

Non sussiste, inoltre, l'identità di *ratio*, presupposto fondamentale dell'applicazione del procedimento analogico; infatti la funzione del pignoramento è quella di assicurare i beni alla garanzia dei creditori, e ciò esso realizza imprimendo sui beni colpiti un vincolo che, ai sensi dell'art. 2913 c.c., rende inefficaci gli atti di disposizione dei beni pignorati che rechino pregiudizio ai creditori.

Infatti, come condivisibilmente osservato dal Giudice di prime cure, il diritto penale conosce una pluralità di vincoli reali, connotati da presupposti e finalità diverse.

Come ogni istituto cautelare, il sequestro preventivo si caratterizza per la sua natura provvisoria, in quanto i suoi effetti sono limitati a un periodo di tempo determinato, e strumentale, in quanto preordinato all'emissione di un successivo provvedimento definitivo, ed è subordinato alla sussistenza degli elementi tipici del *fumus delicti* e del *periculum in mora*. L'art. 321 c.p.p., ai commi 1° e 2°, prevede due specifiche ipotesi applicative autonome dell'istituto, la prima (sequestro impeditivo) diretta ad evitare il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso, ovvero agevolare la commissione di altri reati, la seconda funzionale alla confisca.

L'art. 321, 1° comma c.p.p. identifica quale oggetto della misura la "cosa pertinente al reato", la quale esprime un nesso causale fra *res* e reato, nella duplice prospettiva di una causalità consumata (illecito già commesso) e casualità potenziale (sviluppi criminali agevolati dalla libera disponibilità del bene). La Corte di legittimità ha ritenuto che l'espressione "*cose pertinenti al reato*" assume un significato "*scarsamente delimitativo*", poiché la misura ablativa può essere adottata in funzione sia della confisca, sia della prevenzione di un pericolo, e la relativa normativa è stata pensata e formulata ponendo l'accento sui suoi fini, più che sulla caratteristica delle cose materiali su cui essa è destinata ad incidere: onde evitare una indiscriminata compressione del fondamentale diritto di proprietà, tale concetto deve essere collegato alla finalità di impedire che la libera disponibilità di essa da parte dell'imputato o indagato costituisca un pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato, o di agevolazione della commissione di altri reati, sempre che esista una relazione specifica e stabile tra la cosa sottoposta a sequestro e l'attività vietata e purché risulti con chiarezza la probabilità che venga reiterata la condotta vietata (Cass. pen. 2.3.1996, n. 490; Cass. pen. 11.11.2003, n. 42987, CED227620; Cass. pen. 7.3.2001, n. 9507, CED 218713). Il Giudice deve, quindi, compiere una valutazione rigorosa, e motivata del cennato pericolo, alla luce di una pluralità di elementi oggettivi e soggettivi, tra i quali vanno annoverati la natura della cosa, la sua connessione strumentale con il reato e/o i futuri reati

possibili, la destinazione occasionale o stabile alla commissione dell'illecito, la personalità dell'imputato o dell'indagato e le circostanze dell'impiego della res nella commissione del reato stesso.

E' comunque da escludere che la misura ablativa possa avere ad oggetto cose inesistenti alla data di consumazione del reato, mancando in siffatta ipotesi ogni nesso di strumentalità (cfr. Cass. pen. Sez. 6 Sentenza n. 3907 del 25/10/2000 Cc. (dep. 23/11/2000 ) Rv. 218212: *“Il sequestro preventivo non può avere ad oggetto cose inesistenti alla data di consumazione del reato, in relazione al quale non è ipotizzabile alcun nesso di pertinenzialità”*).

Ebbene, nel caso di specie, il delfino denominato “Indy” ha visto la luce il 20.08.2015, e quindi in epoca successiva alla data in cui sarebbero state poste in essere le condotte di maltrattamenti, quando la madre Lu. non si trovava più nella disponibilità della società “D. s.r.l.”; “In.” infatti è estraneo al capo di imputazione non essendo l'oggetto dei maltrattamenti contestati agli indagati. Di conseguenza l'imposizione del vincolo sul cucciolo di delfino non risponderebbe alle finalità indicate dall'art. 321, 1° comma, c.p.p..

Il Pubblico Ministero ha poi evidenziato che, nel caso di specie, il sequestro è finalizzato alla confisca, prevista come obbligatoria dall'art. 544 sexies c.p. Ebbene, anche tale motivo appare infondato, considerato che il diritto penale moderno conosce una natura polifunzionale della confisca; basti pensare alla confisca generale ordinaria, alla confisca per equivalente, alla confisca allargata ex art. 12 sexies

D. L. n. 306/1992, alla confisca di prevenzione. In tale variegato panorama normativo, è necessario tenere conto della finalità peculiare della confisca prevista dall'art. 544 sexies c.p., ovvero quella di salvaguardare l'animale oggetto di maltrattamenti (e non altri animali) come essere vivente; la confisca ed il sequestro preventivo, in relazione al delitto di maltrattamenti, recidono il legame tra l'oggetto materiale del reato (l'animale che subisce lesioni e violenze) e l'agente, assicurando la funzione di tutela della vita dell'animale, che è un essere senziente, in grado di provare sofferenza fisica e psicofisica. Pertanto non pare conferente il richiamo alla disciplina civilistica dei frutti, che sono considerati dal codice civile nella loro valenza patrimoniale, né ai concetti penalistici di prodotto, profitto o prezzo del reato; infatti il delfino “In.” non rientra in alcuna delle suddette categorie, non rappresentando né la cosa materiale creata mediante l'attività delittuosa, né il vantaggio economico tratto dal reato, né il corrispettivo per la commissione dell'illecito.

Il delfino “In.”, appartenente a specie tutelata dalla Convenzione di Washington (CITES) (cfr. nota del Corpo Forestale dello Stato del 07.09.2016, agli atti), ha sicuramente un valore economico, che però nel procedimento in esame appare del tutto irrilevante; infatti l'oggetto di tutela dell'art. 544 ter è il sentimento umano provato verso gli animali, di rispetto per gli stessi e per la loro sofferenza, prescindendo del tutto dal valore monetario dei medesimi.

L'applicazione dell'art. 2912 c.c., ammessa dalla Suprema Corte nell'ipotesi di confisca per equivalente (cfr. Cass. Sez. 6, sentenza n. 33861 del 10.06.2014 ( dep. 30.07.2014) Rv. 260176 citata sia dal Pubblico Ministero che dal Giudice di prime cure) in definitiva, non pare ammissibile nell'ipotesi di sequestro preventivo c.d. "impeditivo" in relazione al delitto di cui all'art. 544 ter c.p., e di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 544 sexies c.p., perché diversi sono gli interessi perseguiti, che da un lato hanno natura patrimoniale, dall'altro di salvaguardia dell'essere vivente oggetto di maltrattamenti; del resto la Suprema Corte in più occasioni ha affermato che non può ritenersi consentito il ricorso al sequestro preventivo al fine di soddisfare esigenze civilistiche (Sez. 2, Sentenza n. 5649 del 11/01/2007 Cc. (dep. 08/02/2007 ) Rv. 236122: "Il sequestro preventivo ha ad oggetto cose, appartenenti anche a persona estranea al reato, che sono strumentalmente dirette ad aggravare o protrarre le conseguenze del reato o, ancora, ad agevolare la commissione di altri reati, e non può essere disposto per fini diversi, in particolare per surrogare altri istituti propri del diritto civile, proposti alla tutela degli interessi di una parte in pregiudizio di altre parti"; Cass. pen. Sez. 2, Sentenza n. 2726 del 19/05/1995 Cc. (dep. 31/05/1995 ) Rv, 201464; Cass. pen. 17.11.1994, n. 4411, CED 200642).

Alla luce delle considerazioni espresse, l'appello deve essere respinto, con integrale conferma del provvedimento impugnato.

P.Q.M.

Visto l'art. 322 bis c.p.p., rigetta l'appello e conferma il provvedimento impugnato.

Manda al P.M. e alla Cancelleria per quanto di competenza.

Motivi riservati nei termini di legge.

Rimini, 25.10.2016

Il Giudice est.

Benedetta Vitolo

Il Presidente

Massimo Di Patria

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III, 21 MARZO 2017 N. 20934

(omissis)

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica di Rimini ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 25/10/2016 di quello stesso Tribunale che ha respinto l'appello cautelare da lui proposto avverso l'ordinanza del 12/09/2016 del G.i.p. che aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 544-sexies c.p., di un cucciolo di delfino, denominato "(OMISSIS)", nato dall'accoppiamento del delfino "(OMISSIS)" (già sottoposta a sequestro preventivo nell'ambito del procedimento penale iscritto a carico di B.C. e M.M. per il reato di cui agli artt. 110 e 81 c.p., art. 54-ter c.p., commi 1 e 2 e art. 727 c.p.) con il delfino "(OMISSIS)" ospitato - così come la madre presso l'acquario di (OMISSIS).

1.1. Con unico motivo, deducendo di aver chiesto il sequestro preventivo ai sensi del comma 2 (e non comma 1) dell'art. 321 c.p.p., e qualificando il

cucciolo di delfino quale "frutto" civilistico del bene sequestrato, eccepisce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), la violazione dell'art. 820 c.p.p., comma 1, art. 821 c.p.p., comma 1 e art. 2912 c.c., art. 544-sexies c.p., art. 321 c.p.p., comma 2.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è infondato.

3. La questione devoluta alla Corte di cassazione riguarda la possibilità di sottoporre a sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, anche i "frutti" dei beni già sottoposti a sequestro ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 2, inesistenti alla data del primo sequestro e dunque estranei al suo oggetto.

3.1. Al riguardo, richiamare la giurisprudenza in tema di sequestro di "frutti" ovvero di "beni futuri" non è pertinente perché il PM non ha chiesto l'estensione del precedente sequestro ad un animale partorito successivamente ad esso, bensì il (nuovo) sequestro di un animale esistente nato in cattività.

3.2. La questione però non si risolve di certo con l'automatica trasposizione degli istituti civilistici nella materia penale, dovendosi aver riguardo alla funzione cui, nell'ordinamento penale, assolve caso per caso la confisca (in vista della quale il sequestro è consentito). Prova ne sia che, diversamente da quanto sostiene il PM ricorrente, in caso di sequestro preventivo di animale maltrattato non si applica l'art. 104 disp. att. c.p.p., lett. a), (il cui terreno elettivo riguarda, semmai, i frutti civili dei mobili e dei crediti), bensì l'art. 19-quater disp. coord. c.p., che prevede che gli animali "oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca" (in questo caso ai sensi dell'art. 544-sexies c.p.), siano affidati

ad associazioni o enti che ne facciano richiesta e siano individuati con decreto del Ministro della salute.

3.3. Occorre, dunque, avere riguardo alle ragioni della confisca.

3.4. Nel caso di specie, non v'è dubbio che la confisca prevista dall'art. 544-sexies c.p., riguardi l'animale inteso non come bene patrimoniale, produttivo di frutti, né come "corpo di reato", in nessuna delle sue accezioni ai sensi dell'art. 240 c.p., ovvero come cosa ad esso pertinente, bensì come essere vivente, caratterizzato da una sua individualità e sensibilità, che il legislatore vuole allontanare in modo definitivo dall'autore della condotta e dai luoghi della sua sofferenza per affidarlo ad altri soggetti ed in contesti più adeguati.

3.5. La confisca ha dunque ad oggetto solo l'animale maltrattato, non i suoi figli che sono del tutto estranei al reato, anche se, come nel caso in esame, nati successivamente ed in costanza di sequestro.

L'estensione a questi ultimi del sequestro preventivo finalizzato alla confisca è volto, a ben vedere, a tutelare in via anticipata, utilizzando il concetto civilistico di "frutti naturali" di cui all'art. 820 c.c., comma 1 e art. 822 c.c., comma 2, gli interessi patrimoniali di chi vanta diritti di proprietà sul cucciolo, piegando a fini civilistici istituti processual-penalistici ad essi del tutto estranei.

3.6. La giurisprudenza citata dal PM a sostegno delle sue ragioni non è pertinente. Non sono traslabili al caso di specie i principi dettati in materia di gestione di beni immobili e di riscossione dei relativi canoni di locazione (Sez. 6, n. 33861 del

10/06/2014, Riggio, Rv. 260176; Sez. 5, n. 28336 del 07/05/2013, Scalera, Rv. 256775), nè può fondatamente sostenersi che il cucciolo ripeta la "natura illecita del bene da cui è ricavato", dovendosi escludere in radice che il genitore abbia tale natura. 3.7. Deve perciò essere affermato il seguente principio di diritto: "ai fini della confisca di cui all'art. 544-sexies c.p., l'animale rileva non come corpo del reato o cosa ad esso pertinente, né come bene produttivo, ma solo ed esclusivamente come essere vivente dotato, in quanto tale, di una propria sensibilità psico-fisica. Ne consegue che l'istituto ablatorio non può applicarsi ai figli nati in costanza di sequestro preventivo finalizzato alla confisca".

3.8. Il ricorso pertanto deve essere respinto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso del Pubblico Ministero.

Così deciso in Roma, il 21 marzo 2017.  
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2017

TRIBUNALE DI RIMINI – UFFICIO DEI  
GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI -  
ORDINANZA 19 APRILE 2017 (R.G.N.R.  
N. 5436/2014 – R.G.G.I.P. N. 753/2016)

Urbanistica - Opere dirette a soddisfare  
esigenze contingenti e temporanee -  
Opere stagionali

Il Giudice dott. Fiorella Casadei, visti  
gli atti nel procedimento a carico di  
VE. Si. in atti generalizzato;  
imputato

della contravvenzione p. e p. dall'art. 44 lett. B) DPR 380/01 per avere realizzato in qualità di committente, senza titolo abilitativo e comunque realizzando un'opera contrastante con gli strumenti urbanistici che non consentono in quel luogo (strada pubblica) realizzazione di manufatti di quel genere, un manufatto consistente in una pedana avente dimensioni di mt. 6,00x5,00 (mq 30,00 e altezza massima di 0,80 m., con paraventi laterali in metallo e vetri posizionati lungo il perimetro). Tale struttura veniva utilizzata come area per il consumo di alimenti.

In P. il 16/672014 e mantenuto fino al 28/09/14 per un totale di 104 giorni premesso:

con atto contestuale alla richiesta di emissione di decreto penale di condanna il PM ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 lett. F) L. Regione Emilia Romagna n. 15/2013 in relazione al dettato costituzionale dell'art. 117 Cost.

In particolare l'organo d'accusa ha ritenuto:

- la rilevanza della questione nel processo de quo in quanto l'imputato ha realizzato l'opera descritta in imputazione, costituita da pedana con tamponamento laterale utilizzandola quale area per la somministrazione di prodotti della propria attività di macelleria, solo durante la stagione estiva, così qualificandosi il manufatto quale opera temporanea. La stessa veniva rimossa oltre il 90° giorno fissato dall'art. 6 comma 2 lett. B) DPR 380/01 ma entro il termine di mesi sei fissato autonomamente dall'art. 7 lett. F) L. R.E. R n. 15/2013.

- la non manifesta infondatezza della questione in ragione del fatto che la potestà normativa della Regione in materia di “*governo del territorio*” ha portata concorrente rispetto alla potestà legislativa ordinaria dello Stato al quale “*spetta la determinazione dei principi fondamentali*” ai sensi dell’art. 117 comma 3 cpv. Cost.

Ha osservato la pubblica accusa come in materia di governo del territorio la normativa concorrente della Regione Emilia Romagna sia in contrasto con il principio costituzionale sopra riportato in quanto la legge regionale 15/2013 ha fissato in autonomia e in contrasto con i principi fondamentali già fissati dalla legislazione ordinaria, i principi in materia di opere dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee.

Infatti la pubblica accusa ha sottolineato come la legislazione ordinaria dello Stato avesse già stabilito all’art. 6 comma 2 lett. B) DPR 380/01, i principi fondamentali in detta materia prevedendo che le opere dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee “*purché immediatamente rimosse al cessare della necessità e comunque entro il termine di giorni 90*”, rientrassero fra gli interventi di edilizia libera.

La legge regionale n.15/2013, esercitando la concorrente potestà legislativa ha stabilito all’art. 7 lett.F) che, rientrano nell’attività di edilizia libera quelle opere “*dirette a soddisfare esigenze contingenti, temporanee e stagionali, purché immediatamente rimosse al cessare della necessità e comunque entro un termine non superiore a mesi sei*”.

E ciò in violazione del principio Costituzionale dell’art. 117 comma 3

Cost. in quanto la normativa regionale, da un lato avrebbe ampliato la nozione di “*edilizia libera*” contenuta nella norma statale, aggiungendovi la categoria delle “*opere stagionali*” che in tal modo sarebbero soggette alla più favorevole disciplina prevista per le opere “*dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee*”; dall’altro ha poi ampliato il limite temporale di permanenza dell’opera, fissato dalla legge nazionale in giorni 90 ed esteso dalla legge regionale in giorni 180.

osserva:

1.- La questione di legittimità è certamente rilevante nel processo *de quo* dovendo sul punto condividersi le considerazioni illustrate dal PM e che sono state in premessa sinteticamente riassunte.

2.- Detta questione tuttavia non appare presentare l’ulteriore requisito della non manifesta infondatezza.

E’ innanzitutto indubbio l’assunto secondo il quale la materia dei titoli abilitativi ad edificare appartiene storicamente alla materia urbanistica e che la stessa formi oggetto di competenza concorrente ai sensi dell’art. 117 comma 3 Cost. anche nel testo costituzionale riformato, dovendo ritenersi ricompresa nell’ampio concetto di “*governo del territorio*”.

Altrettanto indubbia è l’asserzione secondo cui il legislatore statale, con il DPR 380/2001, ha tracciato la linea direttrice fondamentale in materia di opere realizzabili sul territorio e di titoli abilitativi, introducendo, fra l’altro, in alternativa alle concessioni o autorizzazioni a costruire, il *novum* rappresentato dalla dichiarazione di inizio attività per quegli interventi edilizi di non rilevante entità ovvero

che si conformino a dettagliate previsioni degli strumenti urbanistici. Incontestata appare infine la *ratio* sottesa a detta normativa statale, ravvisabile appunto nell'esigenza di garantire una disciplina unitaria della materia, evitando possibili e ingiustificati frazionamenti sul territorio nazionale, pur nel rispetto della riconosciuta "flessibilità" che le regole generali hanno in compresenza dell'attribuzione concorrente del potere normativo regionale nella stessa materia.

Ebbene, alla luce di tali principi, si rileva come l'art. 7 Lett. F) L. R. E.R 15/2013 non sia in contrasto con la disciplina normativa statale e, in particolare, con il principio fissato dall'art. 6 comma 2 lett. B) DPR 380/01 nella sua duplice portata di individuazione della nozione di opere realizzate per esigenze contingenti e temporanee, e di limite temporale strutturalmente correlato alla nozione stessa.

In merito al primo profilo va sottolineato come la disposizione regionale consenta la possibilità di realizzare, senza alcun titolo abilitativo, opere tutte caratterizzate dall'attinenza a una situazione circoscritta nel tempo, in coerenza e uniformità alla disciplina statale. Il riferimento all'opera "stagionale" contenuta nella norma regionale infatti non acquista, secondo l'interpretazione logico-sistematica, alcuna connotazione addizionale ovvero contrapposta a quella di "opere contingenti e temporanee" delineate dal legislatore nazionale, ma piuttosto una declinazione di detta categoria strettamente correlata alla specificità

del territorio regionale e alla sua realtà socio-economica caratterizzata per l'appunto dall'elevata vocazione turistica legata ai mesi più caldi dell'anno solare.

Nessun conflitto dunque si ravvisa fra principio generale espresso dalla norma statale e principio fissato dalla disposizione concorrente emanata dall'organo legislativo regionale, limitatosi a valorizzare, nell'ambito della più generale categoria delle opere con durata temporalmente limitata, le opere stagionali che rappresentano nel contesto locale, quelle di maggiore diffusione, e di per sé "peculiari" e tipiche di detta realtà territoriale.

Anche in merito alla rilevata discrasia fra i limiti temporali stabiliti dalla legislazione statale e quelli stabiliti dalla normativa regionale, si reputa non sussistere alcun conflitto.

Infatti, fermo restando per entrambe le discipline normative il divieto di collocazione perpetua delle opere e l'esistenza di un termine improrogabile per il mantenimento delle stesse, la diversa quantificazione temporale di permanenza di dette opere prevista dall'art.7 lett. F) L.R.ER 15/13 ha la sua ragione nell'esigenza di individuare una misura temporale aderente alle esigenze connaturali al territorio, e in sé coerente con le già dette peculiarità socio economiche locali, non violando le regole generali statali che impongono un limite rigoroso alla permanenza dell'opera, ma consentendo ai soggetti -anche impegnati in attività economiche attive durante la "stagione" balenare"- di mantenere le opere ad esse strumentali e/o funzionali per una durata di sei mesi, pressoché coincidente con la

durata dell'attività stagionale, trattandosi in ogni caso di opere certamente e immediatamente rimuovibili "...al cessare della necessità"(è fatto notorio che in riviera le attività collegate al turismo abbiano di regola inizio con le festività pasquali e terminino a metà settembre, con l'inizio dell'anno scolastico, avendo dunque un'estensione temporale di circa 180 giorni, termine non a caso individuato nella norma regionale in esame).

P.Q.M.

rigetta l'eccezione di legittimità costituzionale come sollevata dal PM.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Rimini, 19 aprile 2017.

Il Giudice

Dott. Fiorella Casadei

TRIBUNALE DI RIMINI – UFFICIO  
DEI G.U.P. – SENTENZA 27 GENNAIO  
2015 N. 28 (R.G.N.R. N. 9366/11  
R.G. N. 277/15)

Violenza sessuale di gruppo -  
Sequestro di persona - Rapina -  
Testimonianza della persona offesa dal  
reato costituita parte civile

(*omissis*)

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con richiesta di rinvio a giudizio depositata dal PM in data 12 agosto 2013 gli imputati CO. Pa., FA. An. Lu., PA. Al. Fl., NI. Cr. Ad. -unitamente al coimputato VI. Ed. An., la cui posizione è stata separata e rinviata avanti al Tribunale in composizione collegiale per la trattazione con rito

ordinario- erano chiamati a rispondere, i primi tre, in concorso fra loro, dei reati di violenza sessuale di gruppo, di sequestro di persona, di lesioni aggravate e di illecite interferenze nell'altrui vita privata ai danni della connazionale RU. Al.; la sola NI. era invece chiamata a rispondere –in concorso con VI.- del delitto di rapina aggravata ai danni della stessa vittima.  
(*omissis*)

1.- Muovendo dalla ricostruzione dei fatti, la vicenda si è svolta nella notte a cavallo fra il 18 e il 19 novembre 2011, appresa poi da personale dei carabinieri di C. nel pomeriggio di domenica 20 novembre 2011 quando, transitando in via F. di C. nei pressi del bar T., notavano una donna barcollante, camminare al centro della strada.

La giovane evidentemente ubriaca, priva di documenti, era identificata, sulla base di copia di denuncia di smarrimento, in RU. Al., cittadina rumena di anni 29, nata il 20 novembre 1982<sup>3</sup>.

Apprestate d'urgenza le prime cure sanitarie con immediato trasporto presso il locale ospedale, RU. Al., pur presentandosi in uno stato confusionale e con difficoltà di espressione dovute all'alcol, riferiva al personale medico che la assisteva, di avere ricevuto percosse e di avere subito ripetute condotte di abuso sessuale da parte di alcuni suoi conoscenti.

In sede di ingresso presso l'ospedale RU. Al. infatti precisava di aver subito nel giorno precedente "*abuso sessuale reiterato, dalla medesima persona e da altri due conoscenti dei quali non*

---

<sup>3</sup> Cfr. annotazione servizio Carabinieri C. del 20/11/11 affol. 114.

*ricorda il nome*” anticipando, con uniformità di dichiarazione, la prospettazione resa in sede di denuncia in merito ai fatti accaduti e alla causa da cui era derivato il suo stato.

La giovane ribadiva tale versione anche ai carabinieri di C. aggiungendo alcuni particolari utili per lo sviluppo delle indagini, precisando che le condotte violente e gli abusi sessuali erano stati commessi all'interno

dell'appartamento di C. via Z. 24 e che uno degli autori era tale ED. fidanzato di AD., sua coinquilina, domiciliata presso quel medesimo appartamento.

Nel corso del suo trasferimento presso l'ospedale di R. per più approfonditi accertamenti, RU. Al. indicava ai carabinieri, durante il tragitto, lo stabile e l'appartamento posto a piano terreno ove si erano consumati i gravi abusi cui la stessa aveva fatto cenno.

Risaliti tramite AN. Os., proprietario dell'immobile, agli affittuari dell'appartamento, identificati in VI. ED. An. e in NI. Cr. AD. -le cui generalità risultavano dalla copia dei documenti di identità acquisiti da AN. in sede di conclusione della locazione- i carabinieri procedevano, d'iniziativa, ad ispezione dei luoghi rinvenendo un appartamento completamente vuoto e ripulito ove non vi era più alcuna traccia di attuale presenza di persone né di effetti personali<sup>4</sup>.

Unica traccia riscontrata tramite lampada “mini crimescope MCS 400W” in grado di risaltare tracce biologiche latenti, era rappresentata da alcune macchie, verosimilmente di urina, localizzate sul materasso posto

sul letto matrimoniale, completamente privo di lenzuola e coperte, nonché sulla parete ai piedi del letto<sup>5</sup>.

1.1.- Già in fase di prime indagini si apprendeva che nella notte fra il venerdì e il sabato, nell'appartamento al piano terra vi erano stati forti rumori, urla e musica alta, così che i vicini AJ. As. e UD. Ba. avevano protestato segnalando il disagio al proprietario AN. Os..

*(omissis)*

La parete comune fra i due appartamenti aveva consentito ai coniugi o non solo di sentire i forti rumori che li avevano tenuti svegli fino alle “*prime ore del mattino*” ma anche una “*ragazza piangere e urlare a gran voce la parola “NO NO NO NO !” come se volesse impedire a qualcuno di farle del male, sentivo poi che il loro letto sbatteva ripetutamente con forza sulla parete che separa la loro camera da letto con quella mia e di mio marito.*

*(omissis)*

1.4.- Congruenti altresì risultavano le lesioni accertate e diagnosticate da personale medico sulla persona di RU. Al..

*(omissis)*

2.2.- La obiettiva ricostruzione di quanto accaduto era fornita da prova documentale, costituita da alcuni filmati che, registrando parte degli accadimenti, confermavano la versione della persona offesa, congruente e in sintonia con le immagini, e al contempo smentendo la versione menzognera dagli imputati a scopo difensivo.

---

<sup>4</sup> Cfr. notizia di reato dei Carabinieri di C. del 21/11/11, affol.86-93.

---

<sup>5</sup> Cfr. verbale di sequestro e repertamento RONI Carabinieri di R. del 21/11/11 affol. 134-135

La sequenza cronologica dei fatti accaduti all'interno della camera da letto era infatti riprodotta in sette brevi filmati, la cui numerazione progressiva indicava che ne erano stati realizzati altri, poi cancellati. Gli stessi erano ancora presenti sulla memoria dell'utenza n. ... rinvenuta a PA. Al. Fl. in occasione del fermo di polizia eseguito nei suoi confronti in M. ove era rintracciato in data 24/11/11 (e convalidato dal GIP Tribunale di P. che contestualmente dichiarava la propria incompetenza e indicava la competenza per territorio dell'autorità riminese).

Il cellulare, sottoposto a sequestro e nell'esclusiva disponibilità di PA., che mai ha contestato un tale dato, conteneva la registrazione di alcune scene, frammezzate da parti cancellate, ove non solo vi erano condotte collimanti con la descrizione delle angherie e degli abusi sessuali patiti da RU. Al., ma rivelava altresì l'identità degli autori, le condotte da questi tenute, identificando fra gli altri, lo stesso PA. Al. che, nell'occasione, aveva assunto il ruolo di "documentarista" dei fatti.

(omissis)

3.1.- E' indubbio che la descrizione dei fatti, così come narrata da RU. Al., è connotata da attendibilità intrinseca per la omogeneità e serenità delle dichiarazioni rese, unitamente alla puntualità descrittiva delle condotte tenute da ciascun imputato e dall'assenza di qualunque indizio di intento calunniatorio (neppure prospettato dagli imputati).

Seguendo i canoni valutativi di maggior rigore che si impongono laddove, come nel caso di specie, la dichiarante abbia optato per la scelta di

essere portatrice nel processo, di interessi personali attraverso la sua costituzione di parte civile<sup>6</sup>, si ravvisano infatti, tutti quegli indici rivelatori di attendibilità intrinseca elaborati da consolidato orientamento giurisprudenziale<sup>7</sup>.

3.1.1.- La modalità di esternazione, avvenuta immediatamente, al medico di pronto soccorso su richiesta del predetto in un contesto del tutto asettico e avulso da qualunque interferenza tanto che veniva formulata domanda aperta sulla causa che aveva comportato quell'accesso all'ospedale, è importante indice di seria attendibilità

---

<sup>6</sup> Tale rigore è altresì richiesto dalla peculiarità del tipo di reato, ove appunto l'accertamento dei fatti "passa, nella maggior parte dei casi, attraverso la necessaria valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall'esterno, all'una o all'altra tesi". In tal senso, *ex plurimis*, Cass., sez.IV, 21/06-10/08/05, n. 30422, Poggi; e conforme: n. 16860/04.

<sup>7</sup> E' conforme la giurisprudenza della Suprema Corte nell'affermare che le dichiarazioni della persona offesa sono da sole idonee ad affermare la responsabilità penale dell'imputato, se in sé attendibili, non essendo soggette alle regole di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 192 c.p.p., pur tuttavia richiedendo, essendo la stessa portatrice di un interesse, una maggior rigore sul controllo di attendibilità rispetto al generale vaglio a cui vanno sottoposte le dichiarazioni di ogni teste. In tal senso *ex plurimis*, Cass. Pen. sez. V, 11/06-24/07/03 n.31403, ove si afferma: "La deposizione della persona offesa dal reato, pur se non può essere equiparata a quella del testimone estraneo, può tuttavia essere anche da sola assunta come fonte di prova della colpevolezza del reo, ove venga sottoposta a un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva e oggettiva di chi l'ha resa, non richiedendo necessariamente neppure riscontri esterni, quando non sussistano situazioni che inducano a dubitare della sua attendibilità".

del dichiarato della persona offesa RU. Al..

A ciò si aggiunge la coerente e logica descrizione in sede di denuncia presentata dalla ragazza, subito dopo la dimissione dall'ospedale, con precisazione di particolari relativi alla intera vicenda, avvenuta in termini essenziali, compatibili certo con le precarie condizioni di salute della stessa, dimessa con una prognosi iniziale di giorni 21 e verosimilmente ancora molto scossa per quanto accadute, tanto da maturare propositi suicidi ari, poi ricondotti ad una "esagerata" ubriachezza, sintomatica di una volontà di oblio.

La versione narrata infine in incidente probatorio, ove la stessa RU., con estrema onestà ripercorre il vissuto di quella lunghissima notte, ridescrivendo il nucleo essenziale dei fatti in modo invariato e serenamente ammettendo di non ricordare certi particolari, è a sua volta indice di un genuino sforzo mnemonico senza ricorrere a meccanismi di facile ripetizione di quanto già esternato nella denuncia.

La pacatezza espositiva e la puntualità narrativa dei particolari relativi ai fatti è ulteriore conferma di attendibilità intrinseca.

Sono al pari serio indice rivelatore di attendibilità estrinseca, la complessiva congruità di contesto dei comportamenti assunti durante e subito dopo il fatto, quali il disperato ricorso all'alcol e quell'aggirarsi senza meta e senza ragione.

3.1.2.- La attendibilità della testimone appare infine riscontrata *ab estrinseco* dal certificato di Pronto Soccorso già sopra descritto (unitamente alle fotografie allegate), ove sono indicate

plurime lesioni agli arti superiori, compatibili con la sua presa alle braccia da parte di VI. per immobilizzarla, alle contusioni al viso e agli arti inferiori che riscontrano obiettivamente il racconto della vittima la quale ha descritto un vero e proprio pestaggio prolungato per tutta la serata, cui si aggiungevano azioni di scherno e dileggio e palpeggiamenti sul seno e strusciami della vagina.

La stessa è altresì riscontrata seriamente dalle testimonianze dei vicini di casa AJ. Ha. e UD. S. M. i quali riferendo di non aver potuto dormire quella notte per i forti rumori, la musica ad altissimo volume, aggiungevano anche di aver sentito una ragazza che piangendo aveva più volte urlato "non, no," e altre frasi in rumeno, nonché il letto sbattere contro il muro divisorio dei due appartamenti, circostanza esattamente corrispondente a quanto narrato dalla vittima.

Valenza di serio riscontro *ab estrinseco* sono infine i brevi filmati conservati da PA. e da FA. sui loro cellulari, che documentano le ripetute botte, le vessazioni e le condotte abusanti subite da RU. Al. quella notte all'interno della camera.

(*omissis*)

5. Così ricostruiti i fatti, va valutata in punto di diritto, la corretta qualificazione giuridica della più grave condotta di violenza sessuale di gruppo ascritta agli imputati al capo B).

Occorre a tal proposito muovere dalla *ratio* normativa ravvisabile nella esigenza di creare un'autonoma e diversa fattispecie nell'ipotesi in cui la condotta che attenta alla libera determinazione del soggetto di disporre della propria sfera di sessualità sia

posta in atto in un contesto plurisoggettivo distinguendolo dagli ordinari canoni della partecipazione concorsuale della disposizione a carattere generale dell'art. 110 c.p. (che permane nella diversa combinazione con l'ipotesi dell'art. 609 bis c.p.).

Il contesto di obiettiva plurisoggettività degli agenti quale tipica connotazione della condotta di violenza di sessuale di gruppo, si concreta, secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, laddove la vittima percepisce *“l'effetto intimidatorio derivantegli dalla consapevolezza di essere in balia di un gruppo di persone, con accrescimento, quindi, del suo stato di prostrazione ed ulteriore diminuzione della possibilità di sottrarsi alla violenza”*<sup>8</sup> rimanendo viceversa ininfluenza la presenza *“contestuale al compimento degli atti sessuali da parte di uno dei componenti del gruppo”*.

Appare evidente come nel caso in esame, si sia in presenza di una pluralità di agenti le cui condotte appaiono eziologicamente contributive al comportamento di abuso sessuale, ponendo infatti la vittima in quel tipico contesto intimidatorio tale da farle percepire di essere in balia di un gruppo di persone, con accrescimento, quindi, del suo stato di prostrazione ed ulteriore diminuzione della possibilità di sottrarsi alla violenza.

---

<sup>8</sup> Cfr. Cass. 9/11/05 n.45970, ove in applicazione di tale principio la Suprema Corte ha ritenuto la sussistenza del delitto ex art. 609 octies c.p. in un caso in cui gli agenti avevano, tutti insieme, sequestrato, percosso e minacciato la vittima, sulla quale ciascuno di essi aveva poi compiuto atti sessuali mentre gli altri, all'esterno, attendevano il proprio turno

E' infatti incontrovertibile che le pesanti condotte materiali tenute dal coimputato VI. Ed., quali i toccamenti sul seno e gli strusciami sulla vagina con il pene, abbiano connotazione di indebita intrusione nell'altrui sfera sessuale, contro l'espressa e chiara volontà della vittima, bloccata sul letto e picchiata, si siano inserite in un unico contesto spazio- temporale con le condotte tenute da FA., CO. e PA., caratterizzate da azioni fisiche e psichiche violente (quali il trattenimento della vittima dentro la camera, le botte e gli spintoni da dati PA. e VI., le riprese della stessa nella sua nudità e in momento di pesanti aggressioni della sua dignità, attraverso insulti, denigrazioni, ecc...) cui si aggiungeva l'atto di urofilia commesso da CO..

Pacifico è altresì che per l'integrazione della fattispecie, non occorre che ogni componente abbia posto in essere un atto di violenza sessuale, essendo sufficiente una partecipazione anche solo morale, nel senso del rafforzamento, pur con la sola presenza del gruppo, del proposito criminoso in capo all'autore dell'atto tipico di violenza sessuale<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> Cass. Sez. III, 11/03/2010 n. 11560 (dep. 25/03/2010): *“ricorre la fattispecie di violenza sessuale di gruppo, pur quando non tutti i componenti del gruppo compiano atti di violenza sessuale, essendo sufficiente che dal compartecipe sia comunque fornito un contributo causale alla commissione del reato, anche nel senso del rafforzamento della volontà criminosa dell'autore dei comportamenti tipici di cui all'art. 609 bis cod. pen.. (Fattispecie di partecipazione a violenza sessuale di gruppo mediante riprese, con telefono cellulare, di parte degli atti sessuali posti in essere, sulla persona offesa, dal coimputato)”*. In senso conforme anche Cass. Sez. III, 13/11/2003 n. 3348 (dep. 29/01/2004) Rv.

La pluralità dei soggetti attivi, la loro contemporanea presenza, il loro succedersi nel porre in atto ripetuti abusi sessuali intervallati da botte, insulti, scherni, assumono certamente connotazione di una situazione idonea a produrre effetti fisici e psicologici nella parte lesa, eliminandone o riducendone la forza di reazione<sup>10</sup>. A

---

227495: *“il delitto di violenza sessuale di gruppo, previsto dall'art. 609-octies cod. pen., costituisce una fattispecie autonoma di reato, a carattere necessariamente plurisoggettivo proprio, e richiede per la sua integrazione, oltre all'accordo delle volontà dei compartecipi al delitto, anche la simultanea effettiva presenza di costoro nel luogo e nel momento di consumazione dell'illecito, in un rapporto causale inequivocabile, senza che, peraltro, ciò comporti anche la necessità che ciascun compartecipe ponga in essere un'attività tipica di violenza sessuale, ne' che realizzi l'intera fattispecie nel concorso contestuale dell'altro o degli altri correi, potendo il singolo realizzare soltanto una frazione del fatto tipico ed essendo sufficiente che la violenza o la minaccia provenga anche da uno solo degli agenti”*. Già con precedente pronuncia il Supremo Collegio aveva del resto chiarito il medesimo principio affermando che *“ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale di gruppo, previsto dall'art. 609 octies cod. pen., è necessario che più persone riunite partecipino alla commissione del fatto; non è tuttavia richiesto che tutti i componenti del gruppo compiano atti di violenza sessuale, essendo sufficiente che dal compartecipe sia comunque fornito un contributo causale alla commissione del reato, né è necessario che i componenti del gruppo assistano al compimento degli atti di violenza sessuale, essendo sufficiente la loro presenza nel luogo e nel momento in cui detti atti vengono compiuti, anche da uno solo dei compartecipi, atteso che la determinazione di quest'ultimo viene rafforzata dalla consapevolezza della presenza del gruppo”*.(così testualmente, Cass. Sez. III, 05/04/2000 n. 6464.

<sup>10</sup> Sulla differenza tra il concorso di persone nel reato di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo si veda Cass. pen. sez. II sent. n. 7336 del 27/1/2009: *“il reato di violenza sessuale di gruppo, previsto dall'art. 609 octies c.p. costituisce una fattispecie autonoma di reato, a carattere necessariamente plurisoggettivo, che*

provare la simultanea presenza nella stanza di più soggetti, dediti ai comportamenti abusanti e violenti a fronte di una evidente difficoltà in cui versava la persona offesa, subissata da forti risa in sottofondo, sono i filmati ritrovati e recuperati dal consulente sui due cellulari degli imputati FA. e Pa..

Quanto poi al fatto che la vittima potesse essere in qualche modo consenziente ed avere lei stessa sollecitato approcci di tipo sessuale, come sostenuto dagli imputati CO. e FA. è da escludersi (come già sopra ampiamente illustrato) per l'attiva condotta di dissenso esternata dalla vittima e per le successive e conseguenti condizioni di menomazione (derivatele non certo solo dall'alcol ma anche in gran parte dalle botte) tali da incidere negativamente sulla volontà e sulla libertà “sessuale” della vittima, sì da determinare in quest'ultima un'assente

---

*richiede, oltre all'accordo delle volontà dei compartecipi al delitto, anche la simultanea effettiva presenza di almeno due persone nel luogo e nel momento della consumazione dell'illecito, senza che, peraltro, ciò comporti anche la necessità che ciascun compartecipe ponga in essere un'attività tipica di violenza sessuale, potendo il singolo realizzare soltanto una frazione del fatto tipico ovvero concorrere solo moralmente alla commissione del fatto. Ne consegue, per esclusione, che la configurabilità del concorso di persone nel reato di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis c.p., anziché del reato di violenza sessuale di gruppo, può configurarsi nella sola ipotesi del concorso morale, in tutti i casi in cui un terzo, pur non partecipando agli atti di violenza sessuale e pur non essendo ovviamente presente sul luogo del delitto, abbia istigato, consigliato, aiutato, agevolato il singolo autore materiale della violenza”*.

o diminuita capacità di “resistenza” agli stimoli esterni<sup>11</sup>.

Nel caso concreto il complessivo contesto in cui sono state poste in essere le condotte -reiteratamente, per un lungo tempo, alternando percosse, insulti ed umiliazioni pesanti (quali lancio di secchiate d’acqua, imbrattamento del corpo della vittima con sale e bagnoschiuma), lasciando evidenti segni di violenza fisica sul corpo della persona offesa che piangeva e gridava ripetutamente “no, no”, come udito dagli stessi vicini di casa -non rende plausibile la tesi di atti sessuali consapevolmente accettati e voluti dalla stessa.

Le condotte così inscindibilmente unite, espressione di un gruppo unito e adesivo, erano certamente rafforzative della volontà criminale più marcata espressa da VI., così che devono ritenersi correttamente assunte nell’unica fattispecie criminosa di violenza sessuale di gruppo ascritta al capo B)<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup>Cass. Sez. III, 16/12/2003 n. 2646 (dep. 27/01/2004): *“in tema di violenza sessuale in danno di persona che si trovi in stato di inferiorità fisica o psichica, si ha induzione punibile quando la condotta configuri una vera e propria sopraffazione nei confronti della vittima che soggiace al volere del soggetto attivo, ridotta a strumento di soddisfazione. (Fattispecie relativa a persona offesa che aveva bevuto una quantità di bevande alcoliche tale da determinare un evidente indebolimento psichico di cui era pienamente consapevole il soggetto attivo per essere stato presente all’assunzione delle bevande per tutta la sera).*

<sup>12</sup> Cfr. in tal senso Cass. Sez. III, 9/11/05 n. 45970, in Cass. Pen. 2007, 2 617. Nella pronuncia richiamata il Supremo Collegio, ha chiarito come *“in tema di violenza sessuale di gruppo, allorché gli atti sessuali non vengano posti in essere in un unico contesto temporale, ma intercorra un apprezzabile periodo di tempo fra i vari episodi, ciascuno dei quali caratterizzato dalla ripresa*

5.1.- Quanto poi alle restanti condotte ascritte agli imputati FA., Pa. e CO. ai capi C), e G) le stesse risultano in fatto ampiamente riscontrate dai filmati in atti, dalle dichiarazioni della persona offesa RU. Al. e, per ciò che riguarda le lesioni, dai certificati medici di pronto soccorso, già più volte menzionati.

La concorsuale partecipazione di tutti gli imputati alla materiale condotta di maggior contributo causale apportata dal coimputato VI. (giudicato separatamente) è resa palese da quella spinta rafforzativa e agevolativa data attraverso le condotte tenute, diversamente lesive sia della fisicità della vittima, sia del sua sfera di dignità, mediante gratuite, vigliacche e arroganti prepotenze, quali quella di metterle un secchio in testa e percuoterla, quella di alzarle la coperta con un bastone scoprendo le parti intime, quella di passarle la scopa per pavimenti sul volto della persona offesa, riversa sul materasso e stremata da quella serie di condotte bestiali e brutali, lontane certamente da un approccio umano all’altrui persona.

Va tuttavia apprezzato, in punto di diritto e aderendo alla lettura proposta dalla difesa di FA., come la condotta ascritta al capo C) sia correttamente qualificabile come violenza privata ai sensi dell’art. 610 c.p. e che la stessa sia assorbita, per il principio di specialità di cui all’art. 15 c.p., nel più grave reato di violenza sessuale di gruppo ascritto agli imputati al capo

---

*dell’azione violenta in danno della vittima, viene in tal modo a configurarsi una cesura fra tra i singoli fatti ognuno dei quali costituente reato, con conseguente ravvisabilità del vincolo della continuazione”.*

B). Muovendo infatti dal nucleo essenziale del reato rappresentato appunto dalla cosciente volontà dell'agente di procurarsi indebitamente immagini inerenti la privacy altrui<sup>13</sup>, la coercitiva ripresa delle sequenze riguardanti gli abusi sessuali e le ulteriori condotte di vessazioni, angherie e aggressioni fisiche commesse dagli imputati, non ha una sua autonomia e non integra quel *quid pluris* eccedente il compimento dell'attività sessuale coatta ma appare, nella sequenza dinamica degli atti, strumentale a rafforzare la volontà abusante, stimolata dall'essere così "immortalata"<sup>14</sup>.

5.2. Quanto alla condotta di sequestro di persona ascritto al capo D) ne va

esclusa la sussistenza dell'elemento materiale. Neppure la persona offesa RU. Al. nelle plurime descrizioni dei fatti accaduti ha mai fatto cenno ad una limitazione della propria libertà personale consistita nella sua chiusura all'interno della camera da letto, assicurandola mediante la chiusura a chiave della porta di ingresso. Le restanti condotte oppressive e limitative si sono esaurite nel tempo necessario a compiere gli atti sessuali non risultando dati significativi da cui desumere una loro ulteriore protrazione rispetto a quella costrizione<sup>15</sup>.

5.3.- In merito poi alla condotta di rapina aggravata ascritta a NI. Cr. al capo E) -contestata in concorso con VI.- ne va esclusa la responsabilità dell'imputata in ragione delle riscontrate e convergenti dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di incidente probatorio e delle omogenee

---

<sup>13</sup> Cfr. Cass. Sez. 12/6/03 n. 25666.

<sup>14</sup> Conforme: Cass. Sez. III, 09/06/2011 n. 29901 ove la Corte precisa che Il reato di violenza sessuale concorre con il delitto di violenza privata, quando quest'ultimo, pur strumentale rispetto alla condotta criminosa del primo, rappresenta un "quid pluris" che eccede il compimento dell'attività sessuale coatta. (Fattispecie di violenza privata consistita nella condotta di asportazione del telefono cellulare di mano alla persona offesa al fine di impedire a questa di invocare aiuto). Tale principio era già stato affermato in Cass. Sez. III, 20/09/2006 n.33662 " ove si legge: "In tema di reati sessuali, è ammissibile il concorso del reato di violenza sessuale con il delitto di violenza privata, quando quest'ultimo, pur strumentale rispetto alla condotta criminosa di cui all'art. 609 bis cod. pen., rappresenta un "quid pluris" che eccede il compimento dell'attività sessuale coatta. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto la coartazione morale a trattenersi nel luogo di lavoro oltre l'orario, imposta con abuso della posizione di datore di lavoro, come condotta autonoma rispetto alla minaccia di licenziamento, utilizzata invece per costringere la vittima ad acconsentire al soddisfacimento delle pulsioni libidinose dell'agente A contrariis, Cass. Sez. III, 6/06/2013 n. 37367.

---

<sup>15</sup> E' ormai un orientamento costante quello che ritiene che il reato di sequestro di persona concorra con quello di violenza sessuale nell'ipotesi in cui la privazione della libertà non si esaurisca nel tempo occorrente a commettere il primo delitto, ma si prolunghi ulteriormente rispetto alla costrizione necessaria a compiere gli atti sessuali. Fra le altre, più recentemente, Cass. Sezione III, 28 maggio 2013, n. 22940 ove si ribadisce che: "*Il reato di sequestro di persona, di cui all'art. 605 c.p., concorre con quello di violenza sessuale, di cui all'art. 609 c.p., nel caso in cui la privazione della libertà non si esaurisca nel tempo occorrente a commettere il delitto contro la libertà sessuale, ma si prolunghi prima o dopo la costrizione necessaria a compiere gli atti sessuali. Ne consegue che l'unica possibilità di assorbimento del delitto di sequestro di persona in quello di violenza sessuale è connesso al dato temporale dell'assoluta contestualità delle due condotte e al rapporto di strumentalità esistente fra di esse, nel senso che la limitazione della libertà di movimento della vittima, consentendone l'immobilizzazione, è funzionale al compimento di quegli atti di costrizione attraverso cui si realizza la violenza sessuale*".

dichiarazioni rese dai coimputati VI. e CO..

L'equivoco relativo alla sottrazione della somma di denaro derivato dalla circostanza che la borsa ove era custodita la somma venisse trovata dalla persona offesa nella camera occupata dai due fidanzati (del resto comprensibile se si ha a mente lo stato di gravissimo shock in cui RU. doveva trovarsi il mattino seguente ai fatti) è stato coerentemente spiegato dalla stessa in sede di incidente probatorio. L'elemento genericamente indiziante è del tutto inidoneo a fondare affermazione di responsabilità.

Analogamente deve concludersi anche per quanto riguarda il telefono. Dagli atti non emergono infatti elementi che portino a ritenere che NI. Cr. si sia impossessata del telefono di RU. e conoscendo l'altruità della *res*, l'abbia poi ceduto a CO..

Risulta viceversa più verosimile (secondo una lettura incrociata delle dichiarazioni autoaccusatorie avendo CO. dichiarato di aver preso il cellulare<sup>16</sup> e delle chiamate in reità di VI. e di NI.<sup>17</sup>) che quest'ultimo si sia

---

<sup>16</sup> Cfr. interrogatorio CO. del 25/11/11 e spontanee dichiarazioni rese dallo stesso il 23/11/11: *“tengo a precisare che la prima volta che me ne sono andato da casa di Ed. ho sottratto un telefono cellulare marca NOKIA, se non ricordo male era adagiato sul tavolo. Solo il giorno successivo ho capito da solo che quel telefono cellulare era di Al.. Ho così tolto la scheda SIM e l'ho gettata in un cestino dei rifiuti.”*

<sup>17</sup> Cfr. interrogatorio VI. del 25/11/11 e spontanee dichiarazioni rese dallo stesso il 23/11/11: *“sabato pomeriggio mi sono recato a casa di Co. e ho visto che aveva con sé il cellulare di Al.. Lui stesso mi ha confidato che glielo aveva preso per farle uno scherzo proprio quella notte”*. Cfr. interrogatorio NI. del 25/11/11: *“non ho visto*

volontariamente impossessato in quel contesto violento del cellulare della vittima, tanto più che proprio durante quella notte, allo stesso si era rotta la propria utenza cellulare. La circostanza che costui, già il mattino seguente, avesse eliminato l'originaria a Sim Card, quale elemento che poteva consentire la facile localizzazione della *res furtiva* conducendo al medesimo autore del fatto, ne colora l'elemento soggettivo ed esclude l'allegazione difensiva di uno scambio, dovuto ad errore, fra le due utenze, simili -ossia la sua e quella di RU.- lasciate entrambe sul tavolo della cucina.

Da una tale ricostruzione ne consegue, da un lato, la doverosa trasmissione degli atti alla Procura in sede per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di CO. Pa. in ordine al reato di rapina dell'utenza cellulare di RU. Al. e dall'altro, la doverosa assoluzione per la fattispecie criminosa di ricettazione al medesimo ascritta al capo F) in quanto autore del reato presupposto da cui è derivata la *res* di provenienza delittuosa trovata nella sua disponibilità.

6.- Quanto al regime sanzionatorio, assumono importante criterio valutativo le modalità esecutive non solo perché sintomatiche di una incapacità a controllare l'istintività degli impulsi più bassi, ma in quanto espressione di una modalità di relazionarsi all'altro concepito non già come persona di cui se ne afferma la sua connaturale dignità, riconoscendone la comune natura ultima pur nella diversità di sesso o di

---

*quando hanno preso il cellulare ad Al. mi hanno detto che era stato Co..”*

cultura, ma come “altro da sè” che, non suscitando più alcun interesse viene automaticamente destinato al soddisfacimento di propri egoistici desideri di divertimento e di riempimento del tempo, maturati sull’onda di estemporanee reazioni emozionali.

Deve altresì essere valutata l’intensità del dolo rivelata da quella sostanziale indifferenza per la vita umana, così come esternata dalla prolungata condotta di vessazioni, umiliazioni, aggressioni protratte nonostante la vittima, ormai inerte, non opponesse più alcuna resistenza. I gesti gratuiti delle riprese filmate come ulteriore aggressione all’altrui sfera privata violata fin anche nei suoi tratti più intimi e in una situazione di estrema difficoltà, ne accentuano l’intensità del dolo quale espressione più netta di un voler giungere fino ad annullare l’identità dell’altro.

La diversità di ruoli assunti nella complessiva dinamica dei fatti dagli imputati CO. e FA., le cui condotte hanno avuto un impatto più limitato, quantomeno per la minore intensità di aggressività e di durata nel tempo, consente di applicare l’attenuante del comma 4 dell’art. 609 octies c.p.

La gravità delle conseguenze psichiche sofferte dalla persona offesa, di gran lunga assai più gravi di quelle fisiche, sia per gli immediati riflessi negativi sulla propria autostima sia ancor di più sulla capacità di relazione, messa in crisi dalle gravissime aggressioni subite tanto da spingerla a maturare intenti suicidari, non richiede particolari esplicitazioni, e unitamente alla mancanza, da parte degli imputati, di un reale ed onesto comportamento di

sincero ravvedimento, escludono la possibile formulazione di prognosi positiva per la concessione agli stessi delle circostanze attenuanti generiche, che se riconosciute verrebbero unicamente motivate con lo stato di formale incensuratezza degli imputati, in violazione del dato testuale della norma.

La contestualità spazio temporale dei fatti per i quali è stata affermata la responsabilità degli imputati PA., FA. e CO., giustifica il riconoscimento della continuazione fra il delitto di violenza sessuale di gruppo e quello di lesioni.

Tenuto conto dei criteri di cui all’articolo 133 c.p. fra cui la gravità dei fatti e la mancanza di ogni percorso di serio ravvedimento per le condotte tenute, stimasi pertanto congrua la pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione quanto a PA. Al..

A detta sanzione si perviene muovendo dalla pena per il più grave reato di violenza sessuale di gruppo ascritta al capo B) di anni sette di reclusione, aumentata di anni uno per la continuazione con le lesioni ascritte al capo G), e ridotta di un terzo per il rito.

Quanto agli imputati FA. An. Lu. e CO. Pa. stimasi congrua la pena di anni quattro e mesi otto di reclusione ciascuno, muovendo dalla pena per il più grave reato di violenza sessuale di gruppo ascritta al capo B) di anni sette di reclusione, ridotta alla pena di anni sei di reclusione per la diminuzione speciale del comma 4 dell’art. 609 octies c.p. non applicata nella sua massima estensione, stante comunque la obiettiva gravità del contributo apportato da entrambi, aumentata di anni uno per la continuazione con le

lesioni ascritte al capo G), e ridotta di un terzo per il rito.

L'entità della pena concretamente inflitta è in sè condizione ostativa alla concessione di qualunque beneficio, comunque non meritevole da parte degli imputati, tenuto conto dell'inesistenza di avvio di un serio processo di lettura critica delle proprie azioni e di un conseguente avvio di un ravvedimento per condotte così gravemente lesive dell'altrui persona e dell'altrui libertà, tanto più alla luce delle specifiche modalità esecutive connotate da un processo di disumanizzazione scadente in pratiche quasi animalesche.

L'affermazione di responsabilità penale degli imputati comporta la loro condanna al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere.

Ai medesimi vengono applicate, in conformità ai disposti normativi degli artt. 28, 29, 32 e 609 noniens c.p. le pene accessorie dettagliatamente indicate in dispositivo.

6.1.- L'affermazione di responsabilità degli imputati comporta infine la loro condanna in solido al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile RU. Al., da liquidarsi in separata sede, ove dovrà tenersi conto sia dei danni quale conseguenza diretta della condotta di violenza sessuale di gruppo, sia dei danni materiali e morali quali diretta conseguenza del reato di lesioni.

Su espressa richiesta della difesa di parte civile si provvede a liquidare alla stessa parte civile RU. Al., la somma di euro 30.000,00, a titolo di provvisoria immediatamente esecutiva che viene posta in via solidale a carico degli imputati CO.,

FA. e PA. dei quali è stata affermata la responsabilità per le condotte produttive delle conseguenze dannose. Dall'accoglimento della domanda di risarcimento del danno avanzata dalla parte civile, deriva infine la condanna degli imputati, in conformità al disposto di cui all'art. 541 comma 1 c.p.p., alla rifusione delle spese di costituzione e difesa dalla stessa sostenute, nel preciso ammontare indicato in dispositivo e anticipate dallo Stato in quanto la parte civile è stata ammessa al patrocinio gratuito.

Non si dispone la traduzione della presente pronuncia nella lingua alloglotta degli imputati in quanto dagli atti del processo risulta che gli stessi conoscono e comprendono la lingua italiana con adeguata padronanza del significato delle parole (cfr. in particolare interrogatori di garanzia).

#### PER QUESTI MOTIVI

Visti gli articoli 438, 533 e 535. c.p.p. dichiara

PA. Al. Fl., FA. An. Lu., CO. Pa. colpevoli dei reati a ciascuno ascritti ai capi B), C)-esattamente qualificato tale reato come violenza privata ai sensi dell'art. 610 c.p. ed assorbito nel delitto di violenza sessuale di gruppo di cui al capo B) ai sensi dell'art. 15 c.p.- e G), ritenuta la continuazione fra i reati, riconosciuta a CO. e FA. l'ipotesi del comma 4 dell'art. 609 octies c.p., con la diminuzione per il rito, condanna:

PA. Al. Fl. alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione;

CO. Pa. e FA. An. Lu. alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione ciascuno;

condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quelle di mantenimento in carcere.

Visti gli artt 28, 29, 32 e 609 *nonies* c.p.

dichiara

PA. Al. Fl., FA. An. Lu. e CO. Pa. interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, nonché dall'esercizio della tutela e della curatela e da qualsiasi ufficio ad essi attinente, e in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

Visto l'art. 530 comma 2 c.p.p.

assolve

NI. Cr. Ad. dal delitto ascrittolo al capo E) per non aver commesso il fatto, PA., FA. e CO. dal delitto loro ascritto al capo D), perché il fatto non sussiste e il solo CO. dal delitto ascritto al capo F) in quanto risultato autore del reato presupposto di rapina del telefono cellulare di RU. Al., per il quale si dispone, con la presente pronuncia la trasmissione di copia atti al PM in sede perché proceda nei suoi confronti;

Visti gli artt. 538 e segg. c.p.p.

condanna

PA. Al. Fl., FA. An. Lu., e CO. Pa. al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, derivati alla parte civile RU. Al.; condanna i predetti alla rifusione in favore della stessa parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, delle spese di costituzione e patrocinio che liquida in complessivi euro 2180/00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Visto l'art. 539 comma 2 c.p.p., e su espressa richiesta della parte civile, liquida alla stessa la somma di euro 30.000,00, a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva che viene posta in via solidale a carico degli imputati CO., FA. e PA..

Dispone trasmettersi copia atti al PM in sede per procedere nei confronti di CO.

Pa. per il reato presupposto di rapina del cellulare di RU. Al..

Visto l'art. 544, comma 3, c.p.p. indica per il deposito della motivazione termine di giorni novanta.

Rimini, 27 gennaio 2015.

Il Giudice

Dott. Fiorella Casadei